

N. 04575/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Angela Augusto, rappresentata e difesa dagli avv. Ida D'Ascoli, Maria Rosaria Punzo, con domicilio eletto presso Ida D'Ascoli in Napoli, Via San Giacomo di Capri;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Ufficio scolastico della Regione Campania, in persona del dirigente p.t.,
entrambi rappresentati e difesi, come per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti di

Maria Rosaria Marulo, Rosanna Ammirati;
Iolanda Manco, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Pina Micuccio,
Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Gaetano
Paolino in Napoli, domiciliata ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo
mancata l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo
Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);
Anna Pumpo, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Pina Micuccio, Maria
Annunziata, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Eugenio Pappa
Monteforte in Napoli, Via Stendhal N.11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso principale,

A) in parte qua del decreto a firma del Direttore Generale dell'ufficio
scolastico regionale della Campania – Ufficio V in data 18/12/2014
prot.n. AOODRCA.948, che approva la graduatoria generale di merito del
concorso bandito in data 15/07/2011 nella parte in cui attribuisce alla
ricorrente un punteggio non corrispondente ai titoli presentati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

B) in parte qua del decreto del 02.07.2015 n AOODRCA.6874 del MIUR
che, riesaminando il provvedimento indicato sub A), le ha riconosciuto il
punteggio solo in corrispondenza di una parte dei titoli pretermessi nella
prima fase, confermando la mancata attribuzione del punteggio per altri;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Iolanda Manco nonché di Anna Pumpo; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente –tanto con il ricorso principale quanto con quello per motivi aggiunti- contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che, a seguito del riesame effettuato con provvedimento del 02.07.2015 all'esito dell'ordinanza di questo T.A.R. n. 885/2015 (provvedimento avverso cui è stato presentato ricorso per motivi aggiunti), appare opportuno definire il ricorso nel merito dovendosi fissare all'uopo l'udienza pubblica di trattazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare

difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare - previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa - sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 09.03.2016, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 09.03.2016;

-) manda alla Segreteria per la tempestiva comunicazione della presente ordinanza alle parti;

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF

Michele Buonauro, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 21/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)